

Roma, 23 maggio 2018 - Prot. 36/2018.

Interpretazione Confermativa sul Congedo Matrimoniale Operai (Rif. CCNL "Servizi Ausiliari" del 21/11/2017)

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, di seguito anche denominata solo "Commissione Bilaterale", ha ricevuto da uno Studio di Consulenza del Lavoro di Roma, il seguente quesito:

Il trattamento previsto dall'INPS per gli Operai dipendenti di Aziende Industriali, Artigiane e Cooperative prevede, qualora il rapporto di lavoro duri da almeno una settimana, un periodo di Congedo Matrimoniale di 8 giorni consecutivi con l'erogazione dell'Assegno da parte dell'Istituto Previdenziale stesso.

Come si concilia tale trattamento con il disposto dell'art. 147, Tabella 6) del CCNL "Servizi Ausiliari", che prevede il riconoscimento del Congedo Matrimoniale ai Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato solo se superiore a 12 mesi?

A. PREMESSE

- a) In data 21 novembre 2017 le Associazioni Datoriali ANPIT, CIDEK, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI - Terziario e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL, hanno sottoscritto il CCNL "Servizi Ausiliari", con validità dal **1° gennaio 2018** al **31 dicembre 2020**, quale rinnovo settoriale del previgente CCNL "Servizi" del 30/10/2012.
- b) Il diritto del Lavoratore a fruire di un periodo di Congedo Matrimoniale è riconosciuto e regolamentato dai Contratti Collettivi di Categoria. Solo per gli Operai delle Aziende Industriali, Artigiane e Cooperative, è previsto comunque un trattamento minimo, ex Contratto Collettivo Interconfederale del 31 Maggio 1941, con riconoscimento di un Assegno (Indennità) INPS, anticipato dal Datore di lavoro e posto a conguaglio, oggi nella Denuncia UniEmens individuale.
- c) All'art. 147 del CCNL "Servizi Ausiliari", Tabella 6) è previsto il "Congedo Matrimoniale", così come di seguito riportato:

Tabella 6) Art. 147 del CCNL "Servizi Ausiliari"

Durata	Condizioni	Retribuzione
<i>In occasione del primo matrimonio civile, ai lavoratori non in prova, sarà concesso un periodo di congedo matrimoniale retribuito pari a 15 giorni consecutivi di calendario. I lavoratori assunti a tempo determinato con contratto della durata di almeno 12 mesi, hanno diritto di usufruire del congedo matrimoniale come i lavoratori a tempo indeterminato, purché tale congedo sia compreso entro il termine finale pattuito. Qualora per necessità personali del lavoratore o inerenti alla produzione o ai servizi svolti non fosse possibile, in tutto o in parte, l'utilizzo del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo potrà essere concesso o completato nei successivi 30 giorni dalla celebrazione delle nozze. In occasione dell'eventuale secondo matrimonio civile, il congedo sarà ridotto a 8 giorni, sempre consecutivi di calendario.</i>	<i>In via ordinaria, la richiesta di congedo dovrà essere presentata dal lavoratore con un termine di preavviso pari a 15 giorni lavorativi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore dovrà produrre copia del Certificato di matrimonio ovvero una Dichiarazione sostitutiva autenticata. Il periodo di congedo non può essere computato in conto ferie, né essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.</i>	<i>Il periodo di congedo è considerato a tutti gli effetti lavorato, con diritto del lavoratore a percepire la Retribuzione Giornaliera Normale. Per gli operai si rinvia alla disciplina in materia, che prevede il riconoscimento di un'Indennità a carico dell'INPS.</i>



Roma, 23 maggio 2018 - Prot. 36/2018.

B. TESTO DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Per tutto quanto sopra premesso, questa Commissione Bilaterale conferma che l'art. 147 del CCNL "Servizi Ausiliari" si applica agli Operai delle Aziende Industriali, Artigiane e Cooperative (compresi gli Apprendisti e i Lavoratori a domicilio) solo per la parte che prevede un trattamento più favorevole di quello minimo spettante in base al Contratto Collettivo Interconfederale del 31 Maggio 1941.

Quanto sopra è così riassunto.

Tab. A) Congedo per Operai dipendenti di Aziende Industriali, Artigiane e Cooperative

Durata Congedo	Operai destinatari (dipendenti di Aziende Industriali, Artigiane e Cooperative)	Retribuzione/Indennità
15 giorni di calendario	<ul style="list-style-type: none">Operai a Tempo Determinato con contratto di durata superiore a 12 mesi, purchè la fruizione del Congedo sia compresa entro il termine finale pattuitoOperai a Tempo Indeterminato, non in prova o con Patto di prova superato	Retribuzione riconosciuta dal Datore di lavoro, di cui a solo titolo di anticipazione quota corrispondente al Congedo di 8 giorni di calendario a totale carico dell'INPS, con successivo conguaglio nella Denuncia UniEmens individuale, secondo la prassi vigente.
8 giorni di calendario	<ul style="list-style-type: none">Operai a Tempo Determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi, il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimanaOperai a Tempo Indeterminato che non abbiano superato il Patto di prova *	Indennità a totale carico dell'INPS, corrispondente al periodo di Congedo di 8 giorni di calendario.

* Nel caso di Lavoratori disoccupati che, alla data del matrimonio, possono far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data stessa.

Tab. B) Congedo per Operai dipendenti di Aziende diverse da quelle Industriali, Artigiane e Cooperative

Durata Congedo	Operai destinatari (dipendenti di Aziende diverse da quelle Industriali, Artigiane e Cooperative)	Retribuzione
15 giorni di calendario	<ul style="list-style-type: none">Solo per Operai a Tempo Determinato con contratto di durata superiore a 12 mesi, purchè la fruizione del Congedo sia compresa entro il termine finale pattuito	Retribuzione riconosciuta solo dal Datore di Lavoro.



Roma, 23 maggio 2018 - Prot. 36/2018.


C. EFFICACIA DELLA PRESENTE INTERPRETAZIONE CONFERMATIVA

La presente Interpretazione, essendo solo confermativa di una previsione legale o avente forza di Legge, avrà immediata efficacia applicativa dalla trasmissione allo Studio richiedente o pubblicazione nei siti istituzionali delle Parti sottoscrittrici e dell'Ente Bilaterale (*www.enbic.it*).


Roma, 23 maggio 2018.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)



Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)



Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio



Allegato 1: Contratto Collettivo Interconfederale 31 Maggio 1941.



Roma, 23 maggio 2018 - Prot. 36/2018.

Allegato 1: Articoli Estratti Contratto Collettivo Interconfederale 31 Maggio 1941.

Art. 1

Ai lavoratori di ambo i sessi, non aventi diritto alla qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi.

Agli stessi sarà effettuata la corresponsione di un assegno a carico della Cassa Unica per assegni familiari, settore industria, costituita presso l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (ora INPS), pari alla normale retribuzione maturante in un periodo uguale a quello del congedo.

Considerato che, in un periodo di 8 giorni consecutivi, 7 sono normalmente lavorativi, l'assegno predetto sarà calcolato moltiplicando per sette il guadagno medio giornaliero realizzato dal lavoratore interessato negli ultimi due periodi di paga che precedono l'inizio del congedo e ciò per i lavoratori retribuiti a settimana, ovvero nell'ultimo periodo di paga per i lavoratori retribuiti a periodi superiori alla settimana.

A tale fine si dividerà la retribuzione complessiva del periodo considerato per il numero delle giornate di lavoro compiute dall'operaio; qualora l'assegno risultante da tale computo sia inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro, verrà integrato fino a raggiungere l'ammontare di questa.

Art. 2

Il congedo di cui al comma 1° del precedente articolo **spetta ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dura almeno da una settimana** e non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali né potrà essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

Qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio.

L'assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.

Nessun limite di età è posto per il diritto al congedo matrimoniale. Il congedo e il relativo assegno spettano anche al lavoratore che fruisca dell'assegno di nuzialità disposto dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, del prestito matrimoniale previsto dal R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, nonché di ogni altra provvidenza in materia demografica.

Art. 3

L'assegno per congedo matrimoniale spetta ai lavoratori occupati, esclusivamente quando gli stessi fruiscono effettivamente del congedo.

Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione dell'assegno quando il dipendente - ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro - per un qualunque giustificato motivo non sia comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, ecc.).

L'assegno è dovuto altresì all'operaia che si dimetta per contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 11.

Art. 4

Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale, anche i lavoratori disoccupati, che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data stessa, alle dipendenze di datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione Fascista degli Industriali (ora Confindustria).

Art. 5

L'assegno per congedo matrimoniale sarà corrisposto ai lavoratori occupati aventi diritto, all'inizio del periodo di congedo, per conto dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (ora INPS), dalle aziende presso le quali i lavoratori stessi sono occupati.

La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata dal lavoratore entro i 30 giorni successivi. In mancanza di tale documentazione l'importo corrisposto verrà dal datore di lavoro trattenuto sulle retribuzioni spettanti al lavoratore o su ogni altro suo credito derivante dal rapporto di lavoro.

I datori di lavoro saranno a loro volta rimborsati di quanto anticipato per i congedi matrimoniali dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (ora INPS), il quale preleverà le somme occorrenti sugli avanzi della gestione per gli assegni familiari ai lavoratori dell'industria ai sensi dell'art. 10 della legge 6 agosto 1940, n. 1278.

Roma, 23 maggio 2018 - Prot. 36/2018.

Art. 6

Qualora il lavoratore sia occupato contemporaneamente presso più datori di lavoro, il congedo è dato da tutti i datori di lavoro nel periodo relativo, per la parte di occupazione che cade durante il congedo stesso, e ciascuno di essi verserà la parte di assegno corrispondente, sempreché almeno uno dei rapporti in corso duri da non meno di una settimana.

Quando invece il lavoratore è stato occupato successivamente per brevi periodi alle dipendenze di più datori di lavoro, il congedo e il relativo assegno sarà dato dall'ultimo datore di lavoro presso il quale il lavoratore è occupato prima di iniziare il congedo, sempreché egli abbia accumulato, entro i 30 giorni precedenti la data del matrimonio, almeno una settimana di occupazione.

Art. 7

Fermi restando i requisiti di cui all'art. 4 per diritto all'assegno per congedo matrimoniale, qualora alla data del matrimonio il lavoratore sia disoccupato, il pagamento dell'assegno sarà effettuato dalla sede dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (ora INPS) nella cui giurisdizione ha il domicilio il lavoratore interessato.

Il pagamento dell'assegno sarà pure effettuato direttamente dalle sedi competenti dell'Istituto Nazionale Fascista Previdenza Sociale (ora INPS) ai lavoratori che si trovano sotto le armi.

La corresponsione dell'assegno sarà per tali lavoratori effettuata su presentazione di una domanda in carta semplice corredata dal certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato del lavoratore (disoccupato-militare) nonché il possesso dei requisiti dei diritti sopra precisati.

A tal fine si seguiranno, in via di massima, le norme vigenti per la corresponsione ai disoccupati dell'indennità per richiami alle armi.

Il periodo passato sotto le armi - sia per i richiamati, sia per gli arruolati volontariamente, che per i trattenuti dopo superato il servizio di leva - non si computa agli effetti del periodo di novanta giorni stabilito dall'art. 4, così pure non si computa il tempo passato per richiamo nella M.V.S.N. e nella G.I.L.

I lavoratori disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell'assegno ove non ne facciano domanda alla competente sede dell'I.N.F.P.S. (ora INPS) entro un anno dalla data del matrimonio e, per gli assegni dovuti anteriormente alla pubblicazione del presente contratto, dalla data relativa.

Art. 8

Decade dal diritto al rimborso il datore di lavoro che non provvede alla richiesta relativa entro un anno dalla data dei singoli pagamenti o dalla data di pubblicazione del presente accordo per i pagamenti antecedentemente fatti.

Art. 9

Il rimborso ai datori di lavoro delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato dall'I.N.F.P.S. (ora INPS). Successivamente all'invio da essi fatto del certificato di matrimonio presentato dai lavoratori che hanno fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.

